



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

Verifica dell'impatto della regolamentazione (V.I.R.)

Provvedimento oggetto di valutazione: legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*”.

Amministrazione competente: Ministero dell'Università e della ricerca

Ufficio competente: Ufficio Legislativo.

SINTESI DELLA V.I.R. E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La **legge 8 novembre 2021, n. 163**, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*”, è stata individuata nell'ambito del piano biennale della valutazione 2023-2024, approvato con decreto ministeriale n. 121 dello 03.03.2023, quale oggetto della presente valutazione di impatto della regolamentazione.

La motivazione, sottostante alla sottoposizione a valutazione di tale provvedimento normativo, consiste nella circostanza che trattasi di un atto di normazione primaria con forte valenza innovativa. Lo stesso si inserisce nelle riforme previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza e ha come obiettivo la semplificazione delle procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, rendendo l'esame di laurea, per taluni corsi di studio, coincidente con l'esame di stato.

Su tale provvedimento è stata effettuata una consultazione pubblica aperta utilizzando la piattaforma ParteciPa, nata da un progetto congiunto del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio, con il supporto di Formez PA, proprio per favorire i processi di partecipazione.

A tre anni di distanza dall'entrata in vigore del provvedimento normativo in oggetto, si è provveduto a valutare l'intervento applicando criteri di efficacia (grado di raggiungimento degli obiettivi), efficienza (raggiungimento degli obiettivi con il minor spreco di risorse), perdurante utilità delle norme stesse (grado di realizzazione attuale dell'atto normativo).

Si osserva che, dal punto di vista degli uffici di *line* dell'Amministrazione, dalla rilevazione effettuata le finalità poste a base dell'intervento sono state sostanzialmente raggiunte e non risulta si siano verificati costi o effetti non previsti, né criticità di altro tipo.

1. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

Oggetto della valutazione è stata la **legge 8 novembre 2021, n. 163**, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*”, che ha inteso modificare le modalità di accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate, al fine di un più ampio inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

L'atto di normazione primaria intende semplificare e velocizzare l'accesso ad alcune professioni per le quali, precedentemente, dopo l'esame di laurea era necessario superare anche un esame di stato. L'idea di fondo della riforma è trasformare la discussione della tesi di laurea nella sede di accertamento delle competenze tecnico professionali che abilitano all'esercizio della professione, consentendo così al neolaureato di esercitare subito la professione stessa, senza dover attendere i tempi del superamento dell'esame di Stato.

In particolare, proseguendo il percorso già intrapreso con il decreto legge n. 18 del 2020 – il cui articolo 102 ha introdotto il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia – la legge dispone che:

- l'esame finale dei corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), medicina veterinaria (classe LM-42), psicologia (classe LM-51) e i corsi di laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01) professioni e tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02), professioni e tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abilita all'esercizio delle relative professioni;
- l'esame finale dei corsi di laurea magistrale per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo è abilitante, previa emanazione di regolamenti di delegificazione;
- l'esame finale dei corsi di laurea magistrale per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo è abilitante, previa emanazione dei regolamenti di delegificazione;
- ulteriori titoli universitari che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post-lauream* possono essere resi abilitanti, previa emanazione di regolamenti di delegificazione,

su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento o su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca.

Infine, la legge ha previsto una disciplina transitoria per coloro che hanno conseguito o che conseguono titoli di studio in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

Una disciplina transitoria specifica è dettata per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

2. SITUAZIONE ATTUALE

Dal contesto di riferimento, così come analizzato dalla competente Direzione generale, alcuna problematica risulta emersa in sede di attuazione delle disposizioni normative. Il numero delle lauree magistrali abilitanti attivate, allo stato, è il seguente:

- LM-13. Farmacia e farmacia industriale: 66;
- LM-42. Medicina veterinaria: 13;
- LM-46. Odontoiatria e protesi dentaria: 38;
- LM-51. Psicologia: 90.

Di seguito il dettaglio per tipologia di Università:

- LM-13. Farmacia e farmacia industriale - non statale: 1;
- LM-13. Farmacia e farmacia industriale - statale: 65;
- LM-42. Medicina veterinaria - statale: 13;
- LM-46. Odontoiatria e protesi dentaria - non statale: 3;
- LM-46. Odontoiatria e protesi dentaria - statale: 35;
- LM-51. Psicologia - non statale telematica: 6;
- LM-51. Psicologia - non statale: 13;
- LM-51. Psicologia - statale: 71.

Alla luce di tale intervento, il numero di studenti che hanno conseguito tali lauree magistrali abilitanti risulta suddiviso nel modo seguente:

Numero di laureati per classe di laurea per anno solare - anni 2022 e 2023		
Classe di Laurea	2022	2023
LM-13 Farmacia e farmacia industriale	4.087	3.889

LM-42	Medicina veterinaria	657	580
LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria	839	847
LM-51	Psicologia	8.309	8.850

Note **anno 2023: dati provvisori**

Fonte *Ufficio di Statistica del MUR. Elaborazioni su dati ANS (maggio 2024)*

Con riguardo, invece al numero di lauree abilitanti volte all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, si rappresenta quanto segue:

- L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio: 23;
- L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali: 11;
- L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione: 15.

Di seguito il dettaglio per tipologia di Università:

- L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - non statale: 1;
- L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - statale: 22;
- L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - statale: 11;
- L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione - non statale: 1;
- L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione - statale: 14.

Alla luce dell'intervento normativo in esame, il numero di studenti che hanno conseguito tali lauree magistrali professionalizzanti risulta suddiviso nel modo seguente:

Numero di laureati per classe di laurea per anno solare - anni 2022 e 2023			
Classe di Laurea		2022	2023
L-P01	Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio	-	5
L-P02	Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali	-	-
L-P03	Professioni tecniche industriali e dell'informazione	-	-

Note **anno 2023: dati provvisori**

Fonte *Ufficio di Statistica del MUR. Elaborazioni su dati ANS (maggio*

Questi sono gli unici dati, benché provvisori, che possono essere forniti allo stato attuale, non essendosi ancora concluso il primo ciclo.

In riferimento alla possibilità di accedere alle professioni di tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale, pianificatore paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo mediante ulteriori titoli universitari, si rappresenta che sono in atto i Tavoli tecnici di lavoro ex art. 4 e art. 5 della Legge n. 163 del 2021 relativamente alla professione di “Architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore”, “Biologo, Chimico e Fisico”, “Geologo” (e “Ingegnere”).

Conseguentemente, proprio dall’esito dei predetti Tavoli, dipendono sia l’individuazione, in via definitiva, del numero di università che hanno attivato tali corsi, sia il numero di studenti che hanno conseguito tali ulteriori titoli universitari abilitanti.

3. LOGICA INIZIALE DELL’INTERVENTO

La logica iniziale della legge è quella di attuare un intervento di semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. In tal modo, si intende dare una risposta concreta alle nuove esigenze sanitarie, culturali, economiche, produttive e sociali del Paese sia attraverso una ridefinizione dell’offerta formativa universitaria, che consenta ai giovani di accedere a una preparazione maggiormente qualificata anche sotto il profilo tecnico-pratico, sia attraverso il riconoscimento ai titoli accademici del valore abilitante all’esercizio professionale. L’esame conclusivo dei corsi di studio diviene, a tal fine, anche la sede nella quale espletare l’esame di Stato.

Le disposizioni proposte hanno inteso ampliare, da subito, il novero dei titoli accademici abilitanti, con riferimento all’ambito delle professioni sanitarie e delle lauree professionalizzanti. Infatti, l’impianto normativo – volto a definire un’offerta formativa, caratterizzata da una equilibrata combinazione di componenti, culturali e tecniche, e, pertanto, idonea a rispondere adeguatamente alle nuove esigenze professionali emergenti dal mercato del lavoro – riguarda sia i corsi di laurea magistrale per accedere alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo, sia i corsi di laurea professionalizzanti. In particolare, con riferimento alle lauree professionalizzanti, la legge concerne, specificatamente, le professioni tecniche regolamentate di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale.

L'intervento legislativo in oggetto ha costituito il punto di arrivo del confronto con gli ordini professionali interessati, sulla base del quale si è scelto di attribuire valore abilitante ai titoli di laurea, attraverso un processo di caratterizzazione, in chiave professionalizzante, del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di laurea.

In prospettiva, la previsione di una normativa “aperta”, relativa a ulteriori titoli universitari abilitanti, consentirà di estendere il percorso avviato anche ad altre classi di laurea, per le quali potrà porsi la medesima esigenza di riforma.

4. CRITERI E DOMANDE DI VALUTAZIONE

La valutazione ha riguardato la capacità, allo stato, delle norme di realizzare gli obiettivi prefissati. Poiché non si è ancora concluso il primo ciclo non è stato possibile “misurare” molti degli obiettivi che le norme si prefiggono, quali: la verifica relativa all'aumento del numero delle persone che hanno avuto accesso alle professioni e alla riduzione dei tempi di accesso al mercato del lavoro, nonché il tempo medio per conseguire le singole lauree magistrali abilitanti e quello per conseguire le singole lauree professionalizzanti abilitanti. Tali dati, allo stato, non possono essere forniti con precisione, essendo necessario, per la loro determinazione, che si concluda almeno il primo ciclo.

Per la medesima ragione, non è, allo stato, possibile configurare la categoria di studenti fuori corso per i corsi in esame. Si osserva, infatti che i corsi L-P01, L-P02 e L-P03 sono stati attivati da meno di tre anni e i corsi LM-13, LM-42, LM-46 e LM-51 nel 2023/2024.

Quanto alla valutazione dell'efficienza, la stessa è senz'altro positiva. Si tratta di misure che stanno portando alla realizzazione dei risultati prefissati coerenti con gli obiettivi che l'Amministrazione si era posta in partenza e tramite l'utilizzo delle risorse a disposizione, riducendo contestualmente gli oneri finanziari per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di stato.

Non si registrano impatti specifici sulle piccole medie imprese, sulla concorrenza, le misure non comportano oneri amministrativi e non si tratta di misure di recepimento di direttive europee.

Le principali domande, di cui alla consultazione pubblica aperta, hanno riguardato: i benefici tratti dalle norme di legge indicate, il grado di realizzazione delle norme oggetto di consultazione; la realizzazione degli obiettivi posti a monte; lo stato di attuazione delle norme stesse.

5. VALUTAZIONE

Seppure alcuni dati non possono ancora essere forniti in quanto non si è ancora concluso il primo ciclo, all'esito della valutazione si può, comunque, affermare che il tirocinio pratico-valutativo

interno ai corsi di studio, imposto dalla novella normativa, ha consentito, di certo, un'adeguata preparazione.

È interessante evidenziare, inoltre, che, per effetto della nuova normativa, il numero di studenti iscritti ai singoli corsi di studio è **aumentato** nella maggior parte dei corsi di laurea magistrale abilitante e di laurea professionalizzante, come si può evincere dalla seguente tabella:

Numero di iscritti al 1° anno per classe di laurea e anno accademico			
Classe di Laurea	2020/21	2021/22	2022/23
	7.17		
LM-13 Farmacia e farmacia industriale	4	6.563	6610
	92		
LM-42 Medicina veterinaria	7	910	1074
	1.17		
LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria	2	1.179	1159
LM-51 Psicologia	10.104	9.618	9764
L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio		157	305
		8	
L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali	-	0	178
L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione	-	152	246

Fonte Ufficio di Statistica del MUR. Elaborazioni su dati ANS (maggio 2024)

Infine, si stima in circa **300** ore il tempo medio con il quale, sostenendo l'esame di Stato contestualmente all'esame di laurea, si consegue l'abilitazione all'esercizio di ogni singola professione.

Dal punto di vista della realizzazione degli obiettivi di cui al PNRR, la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*” ha permesso, inoltre, di raggiungere la *milestone* M4C1-1 del PNRR, in scadenza al 31 dicembre 2021, relativa alla emanazione della normativa primaria necessaria per il completamento della Riforma 1.6 “*Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni*”.

La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l'accesso all'esercizio delle professioni, che richiede l'iscrizione a un ordine professionale attraverso un apposito esame. La misura contribuirà ad armonizzare l'esame di Stato finale di ciascun corso di laurea e l'esame dell'ordine professionale corrispondente, fornendo in tal modo norme generali e chiare, anche in termini di valenza sostitutiva [Cfr. Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023

n. 16051/2023 (CID), successivamente rettificata dalla Decisione del Consiglio UE – 9399/24 del 7 maggio 2024].

In particolare, la legge 8 novembre 2021, n. 163 ha previsto:

- a) all'articolo 1, che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale e in medicina veterinaria, nonché in psicologia, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo;
- b) all'articolo 2, che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali e in professioni tecniche industriali e dell'informazione, abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Poste le basi con la normativa primaria, è stato necessario adottare i decreti attuativi, grazie ai quali è stata raggiunta la seconda e ultima *milestone* facente parte della Riforma 1.6 (M4C1-10). Nello specifico, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 della predetta legge, sono stati adottati:

- per la laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di farmacista - classe LM-13 - il D.M. 5 luglio 2022, n. 651/2022;
- per la laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di medico veterinario - classe LM-42 - il D.M. 5 luglio 2022, n. 652/2022;
- per la laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di odontoiatra - classe LM-46 - il D.M. 5 luglio 2022, n. 653/2022;
- per la laurea magistrale abilitante alla professione di psicologo - classe LM-51 - il D.M. 5 luglio 2022, n. 654/2022.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della medesima legge, sono stati adottati:

- per la laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - Classe L-P01 - i D.M. 24 maggio 2023, nn. 682 e 685;
- per la laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - Classe L-P02 - i D.M. 24 maggio 2023, nn. 683 e 686;
- per la laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche industriali e dell'informazione - Classe L-P03 - i D.M. 24 maggio 2023, nn. 684 e 687.

In seguito all'adozione di tali decreti, recanti disposizioni per l'adeguamento della disciplina delle classi di lauree magistrali a ciclo unico e professionalizzanti, numero 92 università hanno provveduto, con decreti rettorali, ad adeguare i regolamenti didattici di Ateneo.

Tra queste, numero 63 risultano interessate dalla normativa in esame ed hanno, infatti, provveduto ad adeguare i regolamenti didattici di Ateneo con riferimento ai Corsi di studio facenti parte delle Classi di laurea abilitanti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 163/2021.

Al fine di fornire il dettaglio delle Classi di Laurea Magistrali e Professionalizzanti abilitanti attivate per ogni Università, si allega la tabella riepilogativa riportante i dati di interesse (Allegato A).

Così come previsto dalla normativa primaria e, nello specifico, dall'articolo 6, comma 1 della legge n. 163/2021, *“L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accREDITAMENTO dei medesimi corsi di studio”*.

Essendo stati adottati i decreti rettorali nel corso del 2023, la nuova disciplina dei corsi di studio troverà applicazione a decorrere dal prossimo anno accademico, anno accademico 2024/2025; pertanto, ad oggi, risulta prematuro svolgere una valutazione degli impatti prodotti dalla nuova normativa in assenza dei dati che costituiscono il fondamento di tale valutazione.

La necessità di dover ancora valutare gli effetti in concreto prodotti dall'intervento normativo conferma la persistente attualità e perdurante utilità della riforma.

Peraltro, oltre alle lauree di cui agli articoli 1 e 2, la legge n. 163/2021 introduce una clausola aperta e, nello specifico, all'art. 4 prevede che *“Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400[...]”*.

Infatti, sebbene per tutte le professioni diverse da quelle indicate agli articoli 1 e 2 citati non sussista alcun obbligo del Ministero ai fini del PNRR, è comunque concessa alle rappresentanze nazionali dell'ordine o collegio professionale la possibilità di presentare istanza affinché il relativo percorso

di studio venga reso abilitante. Allo stesso risultato si può pervenire su iniziativa del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

Attualmente, l'istanza è stata presentata dall'ordine per la professione di chimico e fisico, biologo, geologo, architetto, ingegnere e sono stati istituiti presso il Ministero dell'Università e della Ricerca i relativi Tavoli tecnici. Qualora i lavori dei suddetti Tavoli dovessero avere esito positivo, anche i predetti percorsi formativi diventeranno abilitanti.

Proprio la costituzione dei menzionati Tavoli tecnici dimostra l'attualità della riforma e il continuo interesse per lo strumento messo a disposizione dalla normativa in esame.

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In conclusione, si osserva che, dal punto di vista dell'Amministrazione, le finalità poste a base dell'intervento sono state sostanzialmente raggiunte e non risulta si siano verificati costi o effetti non previsti.

La volontà è quella di ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, dall'indagine annuale di Unioncamere Excelsior risulta, infatti, che circa il 38% del fabbisogno occupazionale del quinquennio riguarderà professioni con una formazione terziaria (laurea, ITS Academy o AFAM), il 4% profili con un diploma liceale e il 46% personale in possesso di una formazione secondaria tecnico-professionale. In particolare nell'istruzione terziaria sarà elevato il fabbisogno di persone con un titolo in ambito STEM. Per l'insieme dei percorsi STEM potrebbero mancare tra 8mila e 17mila giovani ogni anno. Il disallineamento tra le esigenze del sistema e le competenze disponibili rappresenta una sfida cruciale per il futuro. Si stima un minor valore aggiunto che sarà possibile produrre a causa del ritardato o mancato inserimento nelle imprese dei profili professionali necessari pari a 43,9 miliardi di euro nel 2023, corrispondente al 3,4% del valore aggiunto dei settori industriali e dei servizi. Per affrontare le sfide del futuro, è necessario far fronte alle criticità e ai "colli di bottiglia" del mercato del lavoro, ridurre il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro, aumentare i tassi di attività, adeguare il sistema formativo alle esigenze del mercato del lavoro, dando vita a corsi universitari che combinino la teoria con la tecnica.

7. CONSULTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA VIR

Per diffondere l'informazione sull'iniziativa e sulle modalità di partecipazione, è stata avviata una campagna di comunicazione tramite i canali web e social.

È stata pubblicata un'apposita pagina *news*, in evidenza, sulla pagina principale del sito – internet del Ministero, con collegamento diretto al link della piattaforma ParteciPA.

Sono stati attivati anche i social media, in particolare è stato utilizzato il Canale Twitter del portale Italia Open Gov <https://twitter.com/opengovitaly/status/1597922312002891777>

È stata effettuata anche un'attività di mailing: in particolare è stata inviata una mail informativa a tutte le organizzazioni rappresentative della categoria.

Nel corso della Valutazione di impatto della Regolamentazione è stata avviata una consultazione pubblica aperta.

La consultazione è stata svolta tramite l'utilizzo della piattaforma ParteciPa, nata da un progetto congiunto del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto di Formez PA ed è stata pubblicata, altresì, sul sito istituzionale del Ministero, con descrizione della stessa e apposito *link* di rinvio.

Lo sviluppo di consultazioni pubbliche online sulla piattaforma ParteciPa rientra tra le attività della “Linea 3. Linea 3 Percorsi pilota di *open government*” del progetto *Opengov*: metodi e strumenti per l'amministrazione aperta. Il progetto è finalizzato a sostenere la diffusione del modello e dei principi del governo aperto nella PA attraverso l'elaborazione di una strategia nazionale, la promozione della cultura e delle competenze necessarie a progettare e gestire processi decisionali trasparenti, inclusivi e rendicontabili.

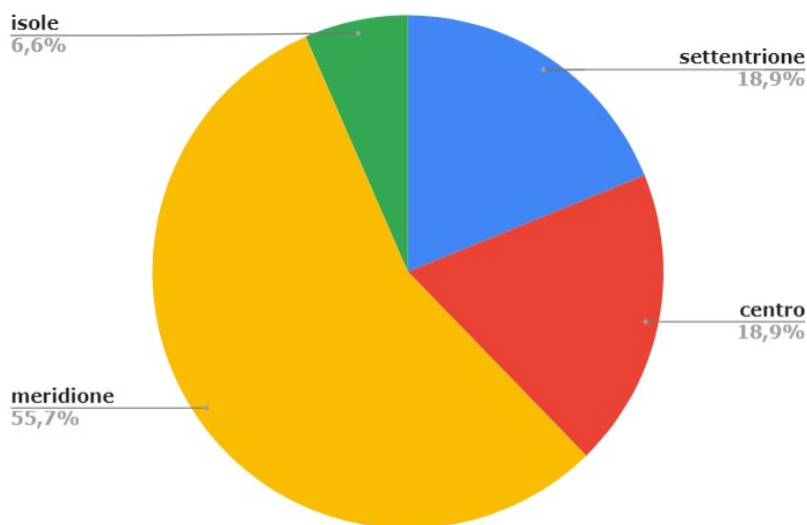
La consultazione si è articolata in tre fasi:

- una fase informativa, che si è svolta nel periodo ricompreso tra il 1° giugno 2023 e il 10 giugno 2023, volta a consentire agli stakeholders di acquisire la conoscenza delle norme su cui sono stati chiamati ad esprimere la propria opinione;
- una fase c.d. di “raccolta dei contributi”, svoltasi tra l'11 giugno 2023 e il 16 agosto 2023, durante la quale i destinatari delle norme hanno avuto la possibilità di accedere al questionario messo a loro disposizione e di formulare le proprie valutazioni;
- un'ulteriore fase di pubblicazione del report finale della consultazione, tra il 17 agosto 2023 e l'8 settembre 2023, nella quale, a valle della raccolta dei contributi degli utenti che hanno partecipato alla consultazione, sono stati sintetizzati i risultati della stessa e resi pubblici.

Quanto alla dimensione quantitativa della partecipazione:

Rispetto alle categorie di utenti che hanno preso parte alla consultazione, in massima parte vi hanno partecipato studenti universitari, dipendenti di strutture universitarie, dottori di ricerca, componenti

di organo dell'università, assegnisti di ricerca, studenti di istituzioni di alta formazione artistica e musicale.



Mentre, l'età media dei partecipanti si attesta tra i 40 e i 50 anni d'età. Riguardo alla provenienza geografica invece i partecipanti provengono soprattutto dal settentrione (33%) e dal centro (33%), seguono il meridione (27%) e le isole (6%).

Il provvedimento rappresenta uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e conclude il percorso già avviato nel 2020 con il decreto c.d. Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), in piena emergenza Covid, per la laurea in medicina che è stata la prima a diventare abilitante.

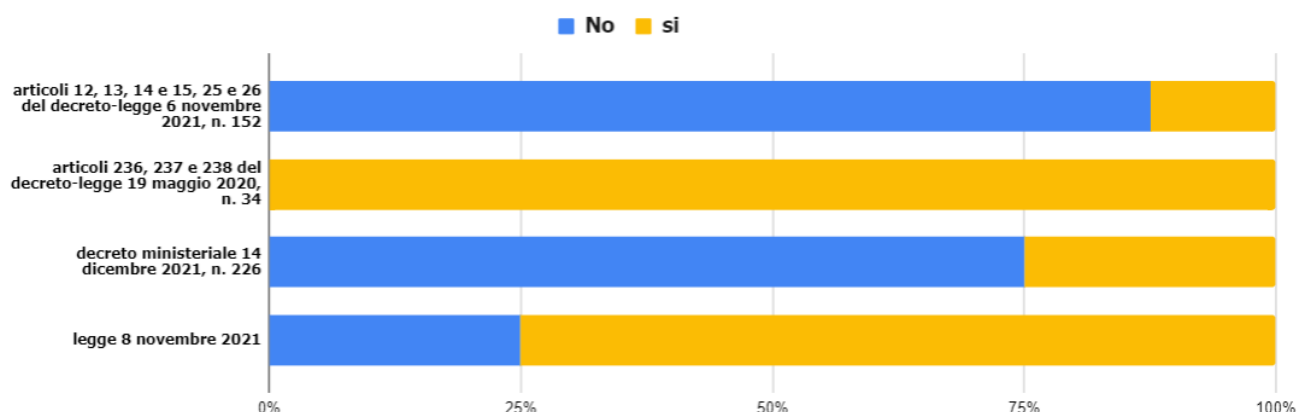
Dalle consultazioni effettuate, soprattutto laddove si dava ai destinatari la possibilità di una risposta di tipo “aperto”, i vantaggi consisterebbero, innanzitutto, in una semplificazione delle procedure di abilitazione alla professione, non mancano le critiche da parte di chi fa osservare che anche il corso di laurea che ha intrapreso dovrebbe portare al conseguimento di un titolo “professionalizzante”.

Altro impatto positivo da sottolineare è il risparmio finanziario dello Stato, che non dovrà più caricarsi dell'onere dell'organizzazione di mega-concorsi.

La misura non è esente da rischi, che si dovranno attentamente vagliare e monitorare (altri titoli universitari sono destinati a diventare abilitanti), gli atenei dovranno potenziare i tirocini esistenti e nel complesso ridefinire l'offerta formativa. L'aumento delle ore di tirocinio inoltre potrebbe, senza dare la giusta considerazione al contributo lavorativo per i tirocinanti, creare dei lavoratori a costo zero di cui aziende o enti pubblici potrebbero ampiamente approfittare.

In ogni caso, sulla base dei dati raccolti dalla direzione competente, l'Amministrazione ha provveduto all'adozione dei decreti per l'istituzione e la costituzione di tavoli tecnici in ordine alle seguenti professioni: Architetti, Geologi, Biologi, Chimici e Fisici, nonché all'istruttoria per l'istituzione e la costituzione di ulteriori tavoli tecnici.

Quanto al livello di soddisfazione, dal diagramma di seguito riportato, risulta un livello di soddisfazione molto alto, il più alto tra i provvedimenti inseriti nel piano biennale VIR (fonte ParteciPa).



8. PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'Amministrazione si è avvalsa delle professionalità interne all'Ufficio legislativo e dei dati a disposizione delle Direzioni generali competenti.